



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 novembre 2020
(OR. en)

12752/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0261 (NLE)**

**AGRI 410
AGRIORG 100
OIV 7**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della diciottesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà il 26 novembre 2020

DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della
diciottesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna
e del vino (OIV), che si terrà il 26 novembre 2020**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della sua prossima assemblea generale del 26 novembre 2020 l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcuni progetti di risoluzione ("progetti di risoluzione OIV") che produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del suo regolamento interno.
- (3) Venti Stati membri aderiscono all'OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare alcuni di tali progetti nella prossima assemblea generale dell'OIV in data 26 novembre 2020.
- (4) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione delle riunioni dell'OIV rispetto alle ai progetti di risoluzione attinenti a materie di sua competenza. È opportuno che detta posizione sia espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

- (5) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione², alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici.
- (6) L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione deve tener conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.
- (7) L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

² Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

- (8) L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.
- (9) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche sono quelli di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, di detto regolamento, che fa riferimento alle schede alle raccomandazioni dell'OIV.
- (10) Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-659 aggiorna le pratiche enologiche in essere. I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 17-614A, 17-614B e 18-634 istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (11) Il progetto di risoluzione OENO-MICRO 16-594B istituisce una nuova pratica enologica. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione produrrà effetti giuridici.

- (12) I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 18-643, 18-644 e 18-645 stabiliscono le specifiche identificative di talune sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (13) I progetti di risoluzione OENO-SCMA 17-618 e 17-620 istituiscono nuovi metodi di analisi. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (14) I suddetti progetti di risoluzione OIV, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.
- (15) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima dell'assemblea generale dell'OIV, del 26 novembre 2020, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali risoluzioni OIV, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione figura nell'allegato della presente decisione ed è espressa nella diciottesima assemblea generale dell'OIV il 26 novembre 2020 dagli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell'OIV o durante le stesse, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'assemblea generale dell'OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione da adottare a nome dell'Unione sulla base delle nuove informazioni emerse.
2. A seguito del coordinamento, in particolare quello in loco, e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione, gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche ai progetti di risoluzione di cui all'allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, sostengono soltanto i progetti di risoluzione seguenti presentati nella fase 7, riguardanti le pratiche enologiche, i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi.

- OENO-TECHNO 17-614A - Trattamento di mosti con granuli assorbenti di stirene-divinilbenzene
- OENO-TECHNO 17-614B - Trattamento di vini con granuli assorbenti di stirene-divinilbenzene
- OENO-TECHNO 18-634 - Trattamento delle uve mediante campi elettrici pulsati - (pulsed electric fields, PEF)
- OENO-TECHNO 19-659 - Aggiornamento della scheda 3.3.14. Trattamento con gomma di cellulosa (carbossimetilcellulosa)
- OENO-MICRO 16-594B - Eliminazione di microrganismi selvaggi nei mosti mediante processi ad alta pressione continua (Ultra High Pressure Homogenisation – UHPH)

- OENO-SPECIF 18-643 - Monografia sui granuli assorbenti di stirene-divinilbenzene
 - OENO-SPECIF 18-644 - Monografia sul solfato di calcio
 - OENO-SPECIF 18-645 - Metodo di determinazione della massa molecolare media del poliaspartato di potassio
 - OENO-SCMA 17-618 - Quantificazione di glucosio, acido malico, acido acetico, acido fumarico, acido shikimico e acido sorbico nel vino mediante spettroscopia quantitativa di risonanza magnetica nucleare (^1H NMR)
 - OENO-SCMA 17-620 - Determinazione degli alchilfenoli nei vini mediante gascromatografia - spettrometria di massa (GC-MS o GC-MS/MS)
-